

ALLEGATO 3 – PARTE I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI "INTERVENTI PUBBLICI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA" di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (di seguito "Piano").
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica resi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione nel mese di novembre 2012. Tali interventi, nel scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica, hanno anche l'obiettivo di dare una risposta concreta all'esigenza del territorio di una maggiore sicurezza idraulica e idrogeologica.
3. Nel Piano sono individuati, per ogni intervento, il relativo soggetto attuatore. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.
In particolare sono di competenza del soggetto attuatore:
 - la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
 - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
 - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
 - i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
 - la rendicontazione dell'intervento;
 - trasmissioni dei dati di monitoraggio.
4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano; salvo esplicita autorizzazione del Commissario delegato, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico del soggetto attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.
5. Ai fini delle presenti disposizioni, l'Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici, il Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e l'Ufficio tecnico del Genio Civile indicato nel Piano (nel seguito "Ufficio tecnico del Genio Civile") costituiscono il supporto del Commissario delegato nelle forme e modalità di seguito specificate.
6. Ciascun soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, nomina all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico ed all'Ufficio tecnico del Genio Civile.
7. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone comunicazione al Commissario delegato, al Responsabile del Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico ed al Responsabile dell'Ufficio tecnico del Genio Civile.

Art. 2 - Progettazione degli interventi

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 9 è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano.
2. I soggetti attuatori applicheranno la facoltà prevista dall'art. 93 comma 2 D. Lgs. 163/2006 (d'ora in avanti Codice) che consente di omettere uno dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c). Dunque la stazione appaltante può omettere il progetto preliminare, predisponendo direttamente un progetto definitivo che assorba anche gli elementi fondamentali del progetto preliminare e, successivamente:
 - a. procedere alla redazione del progetto esecutivo, nel caso in cui si intenda andare ad un appalto di sola esecuzione;
 - b. o, in alternativa, procedere ad appalto integrato con le modalità di cui al successivo articolo 5 sulla base del progetto definitivo.
3. I soggetti attuatori, completata la fase di progettazione e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmettono il progetto, dandone comunicazione al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, all'Ufficio tecnico del Genio Civile, specificando altresì se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche e se necessita della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità.
4. L'Ufficio tecnico del Genio Civile verifica, entro i 3 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:
 - sia coerente con quanto previsto dal Piano degli interventi;
 - rispetti i limiti del finanziamento assegnato e il limite del 10% di cui al comma 1;comunicando gli esiti delle verifiche sia al soggetto attuatore che al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico.
5. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui agli articoli 44 e s.s. del DPR n. 207/2010.

Art. 3 - Approvazione dei progetti

1. Ove si proceda all'approvazione del progetto tramite conferenza dei servizi, la medesima deve essere convocata nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine minimo (5 giorni) previsto dall'art. 14 ter comma 2 L. 241/1990. I soggetti attuatori si adopereranno per concludere i lavori della conferenza già nella prima seduta o comunque nel più breve tempo possibile, data l'urgenza degli interventi da eseguirsi.
2. La convocazione della conferenza dei servizi è estesa all'Ufficio tecnico del Genio Civile per l'eventuale partecipazione, a prescindere dalla convocazione per l'espletamento degli adempimenti ordinari di competenza.
3. Il soggetto attuatore provvede alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all'Ufficio tecnico del Genio Civile.

Art. 4 - Monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'intervento e poteri sostitutivi

1. I soggetti attuatori, ove non già effettuato, provvedono entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che approva le presenti disposizioni, all'invio del cronoprogramma dell'intervento, redatto in analogia al Documento operativo previsto dalla legge regionale n. 35/2011, al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all'Ufficio tecnico del Genio Civile.
2. I soggetti attuatori provvedono altresì, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all'Ufficio

tecnico del Genio Civile, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Gli interventi del Piano sono soggetti alla verifica circa il rispetto delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte dell'Ufficio tecnico del genio civile, secondo le modalità definite dal responsabile dell'Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici, d'intesa con i responsabili degli Uffici medesimi, che comunque devono assicurare l'individuazione, per ciascun intervento, di un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività.
5. Nell'ambito delle modalità definite dal responsabile dell'Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici sono stabilite la frequenza delle verifiche sull'andamento dei lavori e i relativi flussi informativi interni, assicurando comunque la segnalazione di ogni scostamento temporale dal cronoprogramma delle lavorazioni superiore a 15 giorni.
6. I risultati dell'attività di monitoraggio saranno resi disponibili al pubblico attraverso un'apposita pagina web pubblicata sul portale della Regione Toscana da cui sarà possibile accedere alle informazioni georeferenziate disponibili per ciascun intervento.

Art. 5 - Modalità di affidamento lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5 milioni di euro)

1. Per l'attuazione degli interventi si segnalano qui di seguito le procedure da seguire nel rispetto delle esigenze di celerità e urgenza e delle disposizioni della normativa statale di riferimento (D.Lgs. n. 163/2006):

a) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006): fino a un importo complessivo inferiore a 1 milione di euro

a.1) Appalto di sola esecuzione (criterio del prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto esecutivo già approvato e validato

Fasi:

- Selezione di un numero di operatori economici superiore a 10 in possesso di idonea qualificazione ai sensi dell'art. 40 del Codice (attestazione SOA), individuati attingendo alla banca dati disponibile sul sito dell'AVCP.
- Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 122, comma 6, lettera d, del Codice.
- In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 122, comma 9, del Codice; se invece le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10 si applicherà l'art. 86, comma 3, del Codice.
- Individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione dell'aggiudicazione definitiva con previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79 Codice (dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva decorre il termine dilatorio di 35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del contratto).
- Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull'aggiudicatario ai sensi dell'art. 38 del Codice.
- Effettuazione consegna dei lavori in via d'urgenza previa acquisizione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, della polizza assicurativa per danni e

responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

- Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso, dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).

b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 57, comma 2, lett c, D.Lgs. n. 163/2006): da un importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro fino a un importo complessivo inferiore a 5 milioni di euro

b.1) Appalto di sola esecuzione (criterio del prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto esecutivo già approvato e validato

Fasi:

- Selezione di un numero superiore a 10 operatori economici in possesso di idonea qualificazione ai sensi dell'art. 40 del Codice (attestazione SOA), individuati attingendo alla banca dati disponibile sul sito dell'AVCP.
- Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 122, comma 6, lettera d, del Codice.
- In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 122, comma 9, del Codice¹; se invece le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10 si applicherà l'art. 86, comma 3, del Codice.
- Individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione dell'aggiudicazione definitiva con previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79 Codice (dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva decorre il termine dilatorio di 35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del contratto).
- Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull'aggiudicatario ai sensi dell'art. 38 del Codice.
- Effettuazione consegna dei lavori in via d'urgenza previa acquisizione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, della polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso, dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).

b.2) Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (appalto integrato col criterio del prezzo più basso) in caso di disponibilità di progetto definitivo già approvato e validato.

- Selezione di un numero superiore a 10 operatori economici in possesso di idonea qualificazione ai sensi dell'art. 40 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 (attestazione SOA), individuati attingendo alla banca dati disponibile sul sito dell'AVCP: si ritiene opportuno, in questo caso, invitare solo operatori economici in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, i quali dovranno, comunque, dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla progettazione richiesti dalla lettera d'invito.
- Invio lettera di invito (art. 57, comma 6, Codice) assegnando agli operatori economici un termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 122, comma 6, lettera e, del Codice, che dovranno avere ad oggetto sia il prezzo

¹ La soglia di 1 milione di Euro prevista dall'art. 122, comma 9, del Codice per applicare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è stata elevata a 5 milioni di Euro (soglia comunitaria) dall'art. 253, comma 20-bis, del Codice fino al 31 dicembre 2013.

richiesto per la redazione della progettazione esecutiva sia il prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori.

- In presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a 10 è possibile applicare indicandolo nella lettera di invito il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 122, comma 9, del Codice²; se invece le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10 si applicherà l'art. 86, comma 3, del Codice.
- Individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio, approvazione dell'aggiudicazione definitiva con previsione della consegna in via d'urgenza, con ordine di servizio del RUP (art. 169, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, d'ora in avanti "Regolamento"), della progettazione esecutiva (art. 11, comma 9, Codice) ed invio comunicazioni ex art. 79 Codice (dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva decorre il termine dilatorio di 35 giorni ex art. 11, comma 10, Codice per la stipula del contratto).
- Avvio dei controlli di idoneità giuridica sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 38 del Codice, e dei controlli sugli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla progettazione richiesti dalla lettera d'invito sia sull'aggiudicatario sia sul secondo classificato, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice.
- Effettuazione consegna della progettazione esecutiva in via d'urgenza previa acquisizione da parte dell'affidatario della polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (articoli 111 Codice e 269 Regolamento) rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio della UE.
- Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, stipula del contratto (in ogni caso, dopo il decorso del termine dilatorio di cui sopra).
- Redazione della progettazione esecutiva nei tempi previsti dallo schema di contratto.
- Verifica da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo redatto dall'affidatario.
- Approvazione da parte della stazione appaltante, entro il termine fissato dallo schema di contratto, del progetto esecutivo redatto dall'affidatario, dopo aver sentito il progettista del definitivo (art. 169, comma 5, Regolamento).
- Dalla data di approvazione del progetto esecutivo è possibile procedere alla consegna dei lavori, previa acquisizione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, della polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi, delle eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Art. 6 - Procedure espropriative ed occupazione d'urgenza

1. Per gli interventi ricompresi nel Piano, per i quali risulta sussistente il vincolo preordinato all'esproprio, si procede, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e sulla base di quanto ivi disposto, all'emanazione, senza particolari indagini e formalità, del decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Art. 7 - Interventi di somma urgenza

1. Ove per la realizzazione dell'intervento siano state attivate le procedure della somma urgenza, entro il termine del 7 dicembre p.v. i soggetti attuatori trasmettono al settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico e all'Ufficio tecnico del Genio Civile:
 - a. la perizia;
 - b. la deliberazione della giunta dell'ente di cui all'art.191, comma 3 del TUEL;

² Vedi nota 1.

- c. un cronoprogramma dei lavori avente i contenuti analoghi al cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 2.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ove il soggetto attuatore verifichi che ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per l'avvio di una parte di un intervento previsto nel Piano secondo le procedure della somma urgenza, ne dà immediata comunicazione al Commissario delegato, al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e all'Ufficio tecnico del Genio Civile e trasmette la documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2, la spesa relativa alla somma urgenza è imputata allo stanziamento finanziario complessivo previsto nel Piano per l'intervento.

Art. 8 - Rimodulazione del quadro finanziario del piano e varianti in corso d'opera

1. Il quadro finanziario del piano è soggetto a rimodulazione, anche per stralci, a seguito della definizione del fabbisogno finanziario dei singoli interventi successiva alla relativa aggiudicazione.
2. Il soggetto attuatore, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora il soggetto attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato, al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico ed all'Ufficio tecnico del Genio Civile.
3. I soggetti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di varianti che, nel rispetto di quanto indicato all'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali varianti dovranno essere comunque comunicate al settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico ed all'Ufficio tecnico del Genio Civile.
4. Per tutte le altre varianti, non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 3, i soggetti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2.
5. I ribassi d'asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai sensi del comma 2 sono destinati per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali occorrenze relative all'attuazione del piano, per l'altro 50% possono essere destinate al finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento del soggetto attuatore, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico ed all'Ufficio del Genio Civile il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.
7. Qualora il soggetto attuatore decida di procedere alla rimodulazione di cui al precedente comma 2, ne dovrà dare comunicazione, ai sensi del suddetto comma, contestualmente alla trasmissione di cui al precedente comma 6, allegando il quadro economico rimodulato.

8. I quadri economici trasmessi ai sensi delle presenti disposizioni, dovranno dare evidenza di eventuali cofinanziamenti dell'intervento, nonché della ripartizione del ribasso d'asta sulle varie linee di finanziamento in modo proporzionale alle originarie percentuali di cofinanziamento.

Art. 9 – Modalità di erogazione

1. Nel caso di redazione di varianti, all'interno dei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti Disposizioni, il responsabile del procedimento debba darne comunicazione al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico ed all'Ufficio Tecnico del Genio Civile, utilizzando il Modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico;
2. Il Commissario delegato provvederà alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:
 - a. acconto del 45% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dal quadro economico risultante a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, eventualmente rimodulato ai sensi del comma 2 dell'art. 8, e dal verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello A allegato alle presenti disposizioni;
 - b. ulteriore acconto del 45% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore che attesti l'utilizzo di almeno il 70% dell'importo erogato ai sensi della precedente lettera a). La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello B allegato alle presenti disposizioni;
 - c. saldo su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore da inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo se dovuto.
3. di stabilire che, per gli interventi in somma urgenza, il Commissario delegato provvederà alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:
 - a. acconto del 45% dell'importo risultante dalla perizia, da erogare su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dal verbale di somma urgenza e dalla stima economica dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello A1 di cui allegato alle presenti disposizioni;
 - b. ulteriore acconto del 45% dell'importo risultante dalla perizia, su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore che attesti l'utilizzo di almeno il 70% dell'importo erogato ai sensi della precedente lettera a). La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello B1 allegato alle presenti disposizioni;
 - c. saldo dell'importo risultante dal certificato di regolare esecuzione, oppure dal collaudo se dovuto, su richiesta del responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore, da inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione oppure dal collaudo se dovuto.

4. Le richieste di erogazione redatte conformemente a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni dovranno essere trasmesse sia al Settore Prevenzione Rischio Idraulico ed Idrogeologico che all'Ufficio Tecnico del Genio Civile.
5. Al solo Ufficio Tecnico del Genio Civile, le richieste di erogazione degli ulteriori acconti e del saldo, dovranno essere corredate di copia della documentazione relativa alle spese sostenute, così come elencate nei Modelli B/B1 e C allegati alle presenti disposizioni.
6. Le richieste già trasmesse precedentemente alle presente atto dovranno essere integrate come riportato ai precedenti commi 4 e 5.
7. L'Ufficio Tecnico del Genio Civile, previa verifica positiva effettuata anche sulla base delle modalità definite dal responsabile dell'Area di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici, inoltrerà le richieste di liquidazione al Settore Contabilità e per conoscenza al Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico per la relativa erogazione.

Art. 10 – Rendicontazione

1. Per ogni intervento del Piano il soggetto attuatore presenta all'Ufficio Tecnico del Genio Civile la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento il modello DS-R allegato alle presenti disposizioni, con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal commissario:
 - Quadro economico aggiornato;
 - Atti di approvazione del progetto;
 - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - Determine di impegno e liquidazione;
 - Mandato di pagamento quietanzato;
 - Fatture di pagamento;
 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. Il soggetto attuatore trasmette all'Ufficio Tecnico del Genio Civile per la conseguente verifica di correttezza e completezza i modelli DS-R degli interventi. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato dei contributi liquidati per gli interventi di cui al Piano, mediante la consegna, tramite il Settore Contabilità della Direzione generale Organizzazione e Risorse della Regione Toscana, del modulo DS-R e relativa documentazione allegata in originale. A tal fine l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, dopo aver controllato ed eventualmente ordinato la rendicontazione pervenuta, consegna al Settore Contabilità i documenti in originale, mantenendo copia conforme di tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvederà ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandoli al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.